


L'Inserito

n. 1 - gennaio 2009

In questo numero riportiamo le indicazioni per beneficiare delle misure “una tantum” adottate dal governo di destra per i cittadini costretti a vivere con pochissimo reddito, in particolare pensionati e lavoratori dipendenti. Mentre ci facciamo carico - ad ogni livello - di un'informazione dettagliata e dell'aiuto necessario per districarsi in vere e proprie corse ad ostacoli, esprimiamo anche una critica severa e un giudizio netto di contrarietà. Sono misure inefficaci per uscire da disagi e difficoltà, provvedimenti adottati dal Governo senza confronti e accordi con le Organizzazioni Sindacali, in contrapposizione alle richieste avanzate anche unitariamente e sostenute, in particolare, dalle iniziative e dalle lotte di CGIL e SPI CGIL.

Argomenti:

- Carta acquisti;
- Bonus Straordinario per le famiglie, per i lavoratori, i pensionati e le persone non autosufficienti;
- Bonus sociale per l'energia;
- Bonus sociale per il gas;
- Notizie in breve



Carta acquisti

Che cosa è e quanto vale:

- E' una carta anonima di pagamento elettronico (tipo bancomat) prepagata, ricaricabile. L'INPS è il soggetto attuatore, Poste Italiane è il gestore del servizio.
- E' emessa da Poste Italiane(ed ha un codice PIN segreto che l'intestatario deve conservare) per conto del Ministero dell'Economia e Finanze che mette a disposizione un fondo, alimentato da risorse pubbliche e donazioni di privati per le quali godono di benefici fiscali.
- **La carta è utilizzabile solo negli esercizi commerciali convenzionati con il circuito Mastercard ed in possesso dei codici merceologici previsti (panifici, negozi di latticini, drogherie e supermercati, vendita di carne fresca e surgelata, negozi di alimentari, spacci e negozi di prodotti tipici).**
- L'utilizzo della carta è gratuito e gli esercizi commerciali non possono chiedere alcuna commissione.
- **Nei territori dove non è diffuso il pagamento elettronico, a domanda, la Carta può essere sostituita da buoni acquisto.**
- La Carta può dar diritto a sconti aggiuntivi, sul valore dei beni acquistati, negli esercizi commerciali e nelle catene distributive che aderiscono all'apposita convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e ne espongono il simbolo (il carrello presente sulla Carta medesima).

A chi è rivolta:

- **Ai soggetti di età uguale o superiore a 65 anni;**
- **Ai bambini di età inferiore ai 3 anni (in questi casi il titolare della carta è il genitore o comunque colui che esercita la patria potestà).**

Condizioni per il diritto richieste ai soggetti di età pari o superiore ai 65 anni:

- Essere cittadino/a italiano/a residente in Italia e regolarmente iscritto all'anagrafe;
- **Essere un soggetto la cui imposta netta IRPEF risulta pari a zero (soggetto incapiente),** con riferimento al secondo periodo di imposta antecedente al momento di richiesta o verifica;
- **Avere trattamenti pensionistici o assistenziali inferiori a 6.000 euro l'anno o di importo inferiore a 8.000 euro se di età pari o superiore a 70 anni;** se sono trattamenti il cui importo dipenda dai redditi posseduti (esempio: maggiorazioni sociali), si considera il cumulo di tali trattamenti con i redditi influenti;

- **La carta può anche essere utilizzata presso gli Uffici Postali per pagare le bollette di luce e gas.**
- Non è consentito al titolare della carta il prelievo di contanti o fare ricariche personali.
- In caso di smarrimento della carta, il titolare deve telefonare al numero verde per il blocco immediato, fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, entro 2 giorni confermare per raccomandata o fax il blocco ad un Ufficio Postale fornendo copia della denuncia e richiedere una nuova Carta.
- Il Ministero si riserva la possibilità di fare controlli sulle dichiarazioni; se è riscontrata una mancanza di requisiti, la carta è annullata. L'INPS, al momento esclude eventuali recuperi sulla pensione delle somme già consumate.
- **La carta vale 40 euro mensili. Per le domande fatte prima del 31 dicembre 2008 (*), la carta è stata caricata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con 120 euro (riferiti a ottobre, novembre, dicembre). Dal 1° gennaio 2009, la carta sarà caricata ogni due mesi con 80 euro sulla base degli stanziamenti via via disponibili.**

() Il termine potrebbe essere prorogato al 28 febbraio 2009.*

- **Avere un ISEE, in corso di validità, inferiore ai 6.000 euro;**
- Non essere, da solo o insieme al coniuge:
 - Intestatario di più di una utenza elettrica domestica;
 - Intestatario di utenze elettriche non domestiche;
 - Intestatario di più di una utenza del gas;
 - Proprietario di più di un autoveicolo;
 - Proprietario, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
 - Proprietario, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
 - Titolare di un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro;
- Non essere a carico dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni per vitto e alloggio.

Ai fini della concessione della Carta acquisti si devono prendere in considerazione tutti i trattamenti pensionistici, compresi quelli esenti da IRPEF, quali:

- rendite INAIL;
- prestazioni invalidità civili;
- indennità di accompagnamento;
- maggiorazioni sociali;
- pensioni di guerra.

Condizioni per il diritto richieste ai soggetti di età inferiore ai 3 anni:

I requisiti sono gli stessi previsti per gli ultra 65enni, con la sola eccezione di:

- intestatario, insieme agli esercenti la patria potestà, di non più di 2 utenze del gas;
- intestatario, insieme agli esercenti la patria potestà, di più di una utenza elettrica non domestica;
- proprietario, con gli esercenti la patria potestà o ai soggetti affidatari, di più di 2 autoveicoli.

La mancanza di uno solo dei requisiti richiesti fa venir meno il diritto alla Carta Acquisti sia per gli anziani che per i bambini.

Come fare la domanda:

Per la richiesta sono stati predisposti appositi moduli (uno per gli ultra 65enni ed uno per i bambini fino a 3 anni), in distribuzione presso gli uffici postali autorizzati o scaricabili dal Sito del Ministero dell'Economia e Finanze.

Il modulo di domanda, compilato in ogni sua parte, sottoscritto e completato degli allegati richiesti, va presentato presso un Ufficio Postale, il quale, ricevuta la domanda, rilascia la Carta Acquisti. Gli allegati richiesti sono l'attestazione ISEE in corso di validità (ricordiamo che tale attestazione ha validità 12 mesi dal suo rilascio) e copia del documento di identità. In mancanza di attestazione ISEE, con il modulo compilato occorre rivolgersi al Comune di residenza, all'INPS o ad un CAAF per il rilascio della medesima.

L'Ufficio postale trasmette la domanda all'INPS per le previste verifiche dei requisiti e la concessione del "nulla osta" per l'accredito della carta.

L'accredito è bimestrale ed il suo valore è di 80 euro; decorre dal bimestre successivo alla presentazione della domanda.

Le somme non spese nel bimestre di accredito possono essere utilizzate al massimo nei due bimestri successivi. Gli accrediti non spesi oltre questo limite vengono annullati (esempio: gli 80 euro di gennaio e febbraio possono essere spesi al massimo entro giugno 2009).

Se il cittadino avente titolo è in condizione di non autosufficienza, può delegare un familiare o altra persona utilizzando l'apposita delega prevista dal Ministero. Tutta la documentazione, relativa al delegante ed al delegato, va presentata sempre all'Ufficio postale abilitato.

ESEMPI:

1) Pensionata sola, di anni 66, titolare di pensione al minimo, in affitto, che possiede i seguenti redditi:

importo T.M. anno 2008	€ 5.766,28,
quota aggiuntiva quattordicesima	€ 154,94,
quattordicesima	€ 336,00
Totale reddito da pensione	€ 6.257,22

Non ha diritto alla carta acquisti perché il reddito da pensione supera i 6.000 euro.

Infatti, pur non essendo erogazioni aventi carattere di continuità ed esenti da fisco, sia la quota aggiuntiva che la quattordicesima vanno considerate (questa l'interpretazione data dall'INPS e non smentita fino ad ora).

2) Coppia di coniugi pensionati ultra 70enni, lui titolare di pensione superiore al minimo, lei non titolare di alcun trattamento ma riconosciuta invalida oltre il 66%, in possesso - complessivamente - dei seguenti redditi:

pensione INPS annua per 2008	€ 12.200;
conto corrente bancario	€ 4.000;
valore ICI casa abitazione	€ 45.000;
in possesso di un autoveicolo.	
Valore ISEE	€ 5.893,72

Essendo la soglia ISEE inferiore ai 6.000 euro, la signora, anche se non titolare di alcun trattamento, ha diritto alla Carta Acquisti.

Bonus Straordinario per le famiglie, per i lavoratori, i pensionati e le persone non autosufficienti

Il decreto-legge n. 185 del 28 novembre 2008, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa...", all'articolo 1 prevede l'attribuzione di un **"Bonus straordinario" per il solo anno 2009** per i soggetti residenti in Italia componenti di nuclei familiari con bassi redditi, tra cui anche i pensionati.

Per individuare il nucleo familiare, si tiene conto del soggetto che richiede il beneficio, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non a carico fiscalmente, dei figli e degli altri familiari a carico ai fini fiscali. **Per essere a carico fiscalmente, occorre non possedere redditi superiori a 2.840,51 euro.**

Beneficiari ed entità del bonus:

Hanno diritto a beneficiare del bonus **solo coloro che, nel 2008, hanno conseguito esclusivamente** redditi da:

- lavoro dipendente;
- pensione;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali:
 - compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;
 - redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
 - redditi diversi, percepiti dai soggetti a carico o dal coniuge anche non a carico, se derivati da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
 - redditi fondiari per un ammontare non superiore 2.500 euro, solo se cumulati con redditi da lavoro dipendente o da pensione. Il limite di 2.500 euro è da intendersi complessivo per il nucleo familiare.



Il bonus varia in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e al reddito familiare complessivo riferito al periodo di imposta 2007 o 2008 (a facoltà del richiedente). Ai fini della determinazione del reddito complessivo, si deve tener conto anche della casa di abitazione e relative pertinenze.

Il beneficio è così modulato:

- a) **200 euro** nei confronti dei soggetti titolari di **reddito di pensione** ed unici componenti il nucleo familiare, qualora il reddito non superi i **15.000 euro**;
- b) 300 euro per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo non superi i **17.000 euro**;
- c) 450 euro per il nucleo familiare di tre componenti, se il reddito complessivo non supera i **17.000 euro**;
- d) 500 euro per il nucleo familiare di quattro componenti, se il reddito complessivo familiare non supera i **20.000 euro**;
- e) **600 euro** per il nucleo familiare di cinque componenti, se il reddito complessivo non supera i **20.000 euro**;
- f) **1.000 euro** per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, se il reddito complessivo non supera i **22.000 euro**;
- g) **1.000 euro** per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92, se il reddito complessivo non supera i **35.000 euro**.

ESEMPI:

- 1) Pensionato vedovo, convivente con figlio maggiorenne lavoratore dipendente, con reddito da pensione di 14.950 euro nel 2007, quindi inferiore a 15.000 euro: **ha diritto al bonus** (richiesta entro gennaio 2009). Se si prendesse in considerazione la pensione 2008, pari a 15.204 euro **non ne avrebbe diritto**.
- 2) Coppia di coniugi pensionati con reddito complessivo pari 17.010 euro nel 2007: **non ha diritto al bonus**.

Il beneficio è attribuito ad un solo componente il nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini contributivi e assistenziali, né per il rilascio della carta acquisti.

Al momento di andare in stampa queste sono le condizioni richieste. Il provvedimento è tutt'ora in discussione e potrebbe essere soggetto a modifiche.

Termini e modalità di presentazione della richiesta:

Per poter beneficiare del bonus occorre presentare domanda, compilando i modelli predisposti dall'Agenzia delle entrate, ai sostituti di imposta (datore di lavoro e/o enti previdenziali) Per la compilazione del modello rivolgersi ai CAAF.

La richiesta ai sostituti di imposta deve essere presentata:

- **entro il 31 gennaio 2009**, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferito al periodo d'imposta 2007;
- **entro il 31 marzo 2009**, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.


Qualora il beneficio non sia erogato dai sostituti d'imposta, è necessario presentare richiesta all'Agenzia delle Entrate: se il beneficio è richiesto con riferimento al periodo di imposta del 2007 la domanda va presentata utilizzando l'apposito modello entro il 31 marzo 2009; se, invece, il riferimento è al periodo d'imposta 2008, la richiesta deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi 2009; per gli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, la domanda deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo entro il 30 giugno 2009.

Erogazione del beneficio:

Il sostituto d'imposta e l'ente previdenziale erogano il BONUS spettante, rispettivamente nel mese di **febbraio 2009 e marzo 2009**, se il beneficio è stato richiesto con riferimento ai componenti il nucleo ed i redditi dell'anno d'imposta 2007; ovvero rispettivamente nei mesi di **aprile 2009 e maggio 2009** se riferiti al periodo d'imposta 2008.

Restituzione delle somme:

I contribuenti che, a seguito della presentazione del modello di richiesta del bonus, hanno ricevuto somme non spettanti, in tutto o in parte, sono tenuti a restituirle entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all'erogazione.



Bonus sociale per l'energia

Che cosa è:

Ha origine con un decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 (Governo Prodi) ed è regolamentato dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas del 6 agosto 2008 che prevede "il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per la fornitura di energia elettrica". Un intervento strutturale con l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico.

Il Bonus è previsto anche in caso di disagio fisico che imponga l'uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

In che cosa consiste:

Il Bonus consiste in uno sconto applicato alle bollette dell'energia elettrica, per 12 mesi; al termine di tale periodo, per ottenere il rinnovo del Bonus, occorre rinnovare la richiesta di ammissione.

Per i casi, invece, di disagio fisico che imponga l'uso di apparecchiature elettromedicali, il Bonus avrà vigenza continuativa fino a quando sussiste la necessità di tale utilizzo.

Il bonus è cumulabile con altri interventi per le famiglie con disagio economico, quali ad esempio la Carta acquisti.

Chi ne ha diritto:

Possono accedere al Bonus:

- gli utenti domestici in condizioni di disagio economico, ossia tutte le famiglie residenti che hanno un ISEE uguale o inferiore a 7.500 euro;
- gli utenti domestici presso i quali vive un soggetto affetto da grave disagio fisico costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita (senza limite ISEE).

I due bonus sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Ogni nucleo familiare può richiedere il Bonus per una sola fornitura di energia elettrica.

ESEMPI:

1) Nucleo familiare composto da coppia di coniugi pensionati titolari, nel 2008, dei seguenti redditi:

- trattamenti pensionistici	€	11.500
- depositi bancari	€	5.000
- valore ICI casa abitazione	€	50.000
Valore ISEE	€	7.324,84

Ha diritto al bonus sociale per l'energia.

2) Pensionato solo, unico componente il nucleo familiare, in affitto, titolare dei seguenti redditi:

- importo annuo pensione	€	10.000
- depositi bancari	€	3.000
- Spese per l'affitto	€	3.000
Valore ISEE	€	7.000

Ha diritto al bonus sociale per l'energia.

Cosa fare:

Le richieste per il Bonus vanno presentate presso il Comune di residenza e **il godimento del bonus può essere retroattivo anche per tutto il 2008 se la richiesta al Comune è presentata entro il 31 marzo 2009.**

Le domande inoltrate dopo **saranno valide solo per il 2009.**

Al riguardo sono stati predisposti 3 modelli: il modello A per il Bonus per il disagio economico, quello B per la richiesta del Bonus per disagio fisico ed un modello C di autocertificazione della necessità di apparecchi salvavita. **I moduli sono reperibili presso i Comuni o possono essere scaricati dai siti web dell'Autorità per l'energia ed il gas e dell'ANCI.**

Per richiedere il Bonus per disagio economico occorre presentare:

- il modello A debitamente compilato;
- fotocopia dell'attestazione del valore ISEE del proprio nucleo familiare;
- fotocopia del documento di identità.

Per ottenere il Bonus per il disagio fisico occorre presentare:

- l'apposito modello B debitamente compilato;
- la certificazione rilasciata dall'ASL oppure, in alternativa, il modulo di autocertificazione della necessità di utilizzo di apparecchiature salvavita;
- fotocopia del documento di identità.

A quanto ammonta il Bonus:

il valore del Bonus per le situazioni di disagio economico è differenziato a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare:

- per un nucleo di 1-2 persone:
60 euro per il 2008
58 euro per il 2009

- per un nucleo di 3-4 persone:
78 euro per il 2008
75 euro per il 2009
- per un nucleo di oltre 4 persone:
135 euro per il 2008
130 euro per il 2009
- per il disagio fisico il Bonus è di:
150 euro per il 2008
144 euro per il 2009

Cosa fare se cambiano le condizioni:

- Nel caso di cambio di residenza durante il periodo di godimento del Bonus, il cittadino dovrà recarsi presso il nuovo Comune di residenza per una domanda: il Bonus sarà trasferito sulla nuova abitazione e sarà applicato fino alla scadenza originaria del diritto;
- Qualora aumenti o diminuisca il numero di componenti del nucleo familiare in corso d'anno non varia l'importo del Bonus per i 12 mesi di godimento;
- Anche in caso di variazione del reddito in corso d'anno non cambia l'importo del Bonus.

Le nuove situazioni verranno prese in considerazione al momento del rinnovo della domanda di ammissione al Bonus.



ATTENZIONE

ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Consulta Nazionale dei CAAF, hanno sottoscritto il 23 dicembre 2008 un accordo quadro per promuovere convenzioni nei territori, fra Comuni e CAAF aderenti alla Consulta, allo scopo di favorire lo snellimento delle procedure e, quindi, un minor disagio a carico dei richiedenti il Bonus, tramite la possibilità per i CAAF di inviare per via telematica l'istanza di richiesta del Bonus all'azienda fornitrice di energia. Occorre verificare dunque la situazione in essere in ogni singolo territorio.

Bonus sociale per il gas

Dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto al Bonus per l'energia, avranno diritto allo sconto anche per il gas.

Lo sconto sarà differenziato per zone climatiche e per numero di componenti il nucleo familiare; avrà un

valore massimo del 15% della spesa netta dell'utente. Il Bonus interesserà anche le famiglie con almeno 4 figli a carico e un ISEE non superiore a 20.000 euro.

Le domande andranno presentate al comune di residenza, con le stesse modalità previste per il Bonus per l'energia.

Tutti gli atti normativi riguardanti il bonus per il gas sono in via di definizione.

Notizie in breve

Invio modelli O BIS M anno 2009, CUD, detrazioni fiscali e dichiarazioni di responsabilità degli invalidi civili

Contrariamente a quanto ci risultava (e pubblicato nell'inserito di dicembre 2008), l'invio dei modelli sopra richiamati avverrà in due tempi.

Infatti, a partire da gennaio ai pensionati INPS arriverà una busta contenente il modello O BIS M, relativo alla pensione in pagamento nel 2009, insieme alle dichiarazioni di responsabilità degli invalidi civili e per i titolari

di indennità di accompagnamento che dovranno essere compilate e consegnate **entro il 31 marzo 2009**.

Solo successivamente, entro il 15 febbraio, arriverà una busta contenente il modello CUD 2009 ed il nuovo modello di dichiarazione riguardante le detrazioni di imposta per familiari a carico. In questo stesso plico dovrebbe essere contenuto il modello RED.

Superamento del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro per le pensioni di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento.

Dal 1° gennaio 2009 è stato abolito il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, autonomo o dipendente, per le pensioni di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento, a prescindere dalla decorrenza della pensione medesima.

Sempre dal 1° gennaio 2009, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro, autonomo o dipendente, le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con il sistema contributivo in favore di soggetti con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni ovvero con età pari o superiore a 65 anni se uomini o 60 se donne.

Per il momento, però, la nuova disciplina è stata applicata d'ufficio, per quel che riguarda l'INPS, solo alle pensioni liquidate con il sistema retributivo e misto. Per quelle calcolate con il sistema contributivo, l'INPS è in

attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri preposti.

Diversa è la situazione per i pensionati INPDAP, l'Istituto Previdenziale per i pubblici dipendenti non è, al momento, in grado di individuare i pensionati destinatari delle nuove norme sul cumulo. Pertanto, i titolari di pensioni di anzianità a carico di detto Istituto e nei cui confronti il medesimo sta operando una trattenuta sulla pensione perché titolari di reddito da lavoro, **devono presentare una apposita dichiarazione** in cui si attesta che sono beneficiari di trattamenti pensionistici rientranti nell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di cumulo.

Questo per agevolare l'INPDAP ad applicare tempestivamente le nuove disposizioni e la conseguente eliminazione della trattenuta sulla pensione.

Per maggiori ed ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi alle Sedi SPI-CGIL o agli uffici del Patronato INCA/CGIL